



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ORDINANZA

N. 130 DEL 03/07/2026

SETTORE SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E FERIE DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLE DI VAL D'ELSA - SERVIZIO MINIMO GARANTITO ALL'UTENZA.

IL SINDACO

VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, concernente norme concernenti il servizio farmaceutico;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per la regolamentazione degli orari dei servizi pubblici;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. "Crescita Italia"), convertito in Legge n. 27/2012, che ha introdotto una maggiore flessibilità negli orari di apertura delle farmacie, fermo restando il rispetto dei livelli minimi di servizio;

VISTA la Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2000, n. 16 e successive modificazioni, recante "*Riordino del servizio farmaceutico*", con particolare riferimento all'art. 25 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di orari, turni e ferie delle farmacie;

CONSIDERATO che l'art. 25 comma 3 della Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2000, n. 16, **dispone che le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni**;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 29 del 12/03/2018;

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Colle di Val d'Elsa risulta compresa nella fascia tra 12.500 e 25.000 abitanti;

DATO ATTO che sul territorio comunale insistono n. 5 farmacie urbane e n. 1 farmacia rurale ubicata a distanza inferiore a 15 km dalle sedi urbane;

CONSIDERATA la necessità di garantire all'utenza la continuità dell'assistenza farmaceutica su tutto il territorio comunale, assicurando una distribuzione equa e razionale dei turni di guardia;

ACQUISITO il parere dell'Azienda USL Toscana Sud Est – U.O.C. Farmaceutica Territoriale di Siena;

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena;

ORDINA

a decorrere dal 20 luglio 2026 e fino a nuove disposizioni, comunque entro cinque anni dall'adozione e previa verifica fra le parti, le farmacie operanti nel Comune di Colle di Val d'Elsa, osserveranno il seguente orario minimo di apertura e i seguenti turni di guardia farmaceutica:

1. Orari di apertura ordinari

- **Farmacie urbane:** minimo 40 ore settimanali, suddiviso in almeno cinque giorni.
- **Farmacie rurali:** minimo 36 ore settimanali suddiviso in almeno cinque giorni.
- **Fasce orarie standard:** mattina 09:00 – 13:00 / pomeriggio 16:00 – 20:00.
- **Chiusura settimanale:** Sabato e Domenica (salvo i turni di guardia);
- È facoltà delle farmacie prolungare l'orario di apertura o eliminare la chiusura infrasettimanale, previa comunicazione scritta al Comune e alla USL competente.

2. Turni di Guardia Farmaceutica

L'espletamento del servizio di guardia farmaceutica (notturna, diurna, festiva e festiva infrasettimanale) è disciplinato secondo le disposizioni e il calendario di seguito riportati:

- **Il turno di guardia farmaceutica, ha inizio alle ore 09:00 del lunedì e termina alla stessa ora del lunedì successivo;**
- **Farmacie urbane, turno diurno (sabato e festivi) a battenti aperti:** mattina 09:00 – 13:00 / pomeriggio 16:00 – 20:00, **a chiamata a battenti chiusi** dalle 13:00 alle 16:00 (per le farmacie che non svolgono orario continuato);



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- **Farmacia rurale, turno diurno (sabato e festivi) a battenti aperti:** mattina 09:00 – 13:00 / pomeriggio 16:00 – 20:00, **a chiamata mediante reperibilità dalle 13.00 alle 16.00** (per le farmacie che non svolgono orario continuato);
- **Farmacie urbane, turno notturno a chiamata a battenti chiusi:** dalle 20.00 alle 09.00;
- **Farmacia rurale, turno notturno a chiamata mediante reperibilità:** dalle 20.00 alle 09.00;

1° TURNO – <i>farmacia rurale</i>	FARMACIA BELVEDERE	Loc. Belvedere n. 106/E
2° TURNO – <i>farmacia urbana</i>	FARMACIA COMUNALE 1	Via Don Minzoni n.69
3° TURNO – <i>farmacia urbana</i>	FARMACIA CASAGLI	V.le della Rimembranza n.5
4° TURNO – <i>farmacia urbana</i>	FARMACIA PACINI	P.za A. Di Cambio n. 15
5° TURNO – <i>farmacia urbana</i>	FARMACIA COMUNALE 2	Via S. Masson n.28
6° TURNO – <i>farmacia urbana</i>	FARMACIA SARLO	Via Fratelli Bandiera n. 67

- Allorché risulti in turnazione la farmacia rurale di Belvedere, corrispondente al 1° turno, dovrà turnare contemporaneamente, anche una farmacia urbana a rotazione, secondo il prospetto a blocchi allegato alla presente ordinanza;
- Tale prospetto evidenzia le turnazioni fino al 30 gennaio 2028, dopo tale data e fino a nuove disposizioni, sarà continuata la turnazione cronologica del prospetto stesso.

3. Chiusure per Ferie

Le chiusure per ferie annuali sono autorizzate ai sensi dell'art. 35 della L.R. 16/2000:

- Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi;
- I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all' art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda USL;
- Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie almeno del cinquanta per cento;
- Durante i periodi di chiusura, la farmacia ha l'obbligo di esporre un cartello indicante le farmacie di turno più vicine aperte.

4. Obblighi di Pubblicità

È fatto obbligo a ciascun titolare/direttore di farmacia di esporre in luogo ben visibile dall'esterno:

- Il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura della propria farmacia;
- Il prospetto delle farmacie di turno nel bacino di utenza, completo di indirizzi e recapiti telefonici;
- Un citofono o numero telefonico per le chiamate d'urgenza durante il servizio notturno.

5. Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e, nei casi più gravi, con la segnalazione agli organi competenti per l'eventuale decadenza della titolarità.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa ai Titolari/Rappresentanti delle farmacie ubicate sul territorio comunale, all'Azienda USL Toscana sud est – U.O.C. Farmaceutica Territoriale di Siena, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena, a Federfarma Siena, al Comando della Polizia Municipale sede, alla Stazione dei Carabinieri di Colle di Val d'Elsa.



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Colle di Val d'Elsa, 03/07/2026

IL SINDACO
PII PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)